



La tua
Campania
cresce in
Europa



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

Progetto tecnico - “Rete interistituzionale Antiviolenza”

Interventi strategici locali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il rafforzamento dei processi di integrazione dei/le cittadini/e

Verso un Manuale di comportamento per gli operatori della Rete Antiviolenza
Parte A

CM0095_0202_002

Revisioni	Data
Versione 1.0	31/07/2014



La tua
Campania
cresce in
Europa



INDICE

1. PREMESSA	3
2. LE RACCOMANDAZIONI DELLE NAZIONI UNITE ALL'ITALIA	5
3. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL	13
4. PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE.....	19
4.1. PROCEDURA PENALE - LEGALE: LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO	19
4.2. PROCEDURA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE: LINEE GUIDA OMS	24
4.3. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO ROSA: IL CODICE ROSA DI GROSSETO.....	28
4.4. PROCEDURA DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA: MANUALE WAVE E LINEE GUIDA Di.Re.....	31
4.5. PROCEDURA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE: PRIS INTEGRATO CON IL SERVIZIO SPERIMENTALE 1522.....	35
4.6. PROCEDURA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLE SCUOLE: LINEE GUIDA PER INSEGNANTI E OPERATORI SCOLASTICI.....	38
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	41
6. APPENDICE.....	42



La tua
Campania
cresce in
Europa



1. PREMESSA

La violenza maschile contro le donne solo da pochi anni è diventato tema e dibattito pubblico. Ad oggi mancano di fatto politiche di contrasto alla violenza di genere, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione.

Più di tutto si riscontra l'assenza di procedure *chiare e condivise* in grado di orientare gli operatori che a livello territoriale operano per prevenire, assistere e contrastare i fenomeni di violenza sulle donne.

Agli occhi dei diversi attori - del mondo istituzionale, del privato e del terzo settore - coinvolti nella gestione del fenomeno della violenza, il quadro procedurale di riferimento si presenta alquanto eterogeneo e diversificato.

Certamente sul **piano giuridico-normativo** il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha ampiamente specificato le nuove norme per il contrasto alla violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime, rendendo più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori (stalking). Contestualmente ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare, in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti sia a livello centrale che territoriale, il fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Sul **piano sanitario** la procedura del "Codice Rosa", introdotta per la prima volta dalla ASL 9 di Grosseto, da un lato ha consentito l'identificazione di un percorso di accesso al pronto soccorso "riservato" a tutte le vittime di violenze (senza distinzione di genere o età) che, a causa della loro condizione di fragilità, più facilmente possono diventare vittime di violenza - donne, uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali; dall'altro ha determinato le condizioni per un abbattimento dei tempi della giustizia in relazione alle modalità di raccolta delle prove.

Sul **piano della rete dei servizi sociali e delle procedure di accoglienza** le Linee guida per l'intervento e la costruzione di una rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza elaborate dall'Associazione Nazionale D.i.R.e - Donne in Rete contro la violenza forniscono, a livello nazionale, uno strumento di supporto agli operatori dei servizi sociali che si trovino ad accompagnare donne vittime di maltrattamento.

Analogamente il Manuale per l'apertura e la gestione di un centro antiviolenza "Via dalla violenza" predisposto da WAVE - Women Against Violence Europe - definisce con estrema efficacia le procedure e le modalità operative da adottare per la progettazione e la realizzazione di Centri Antiviolenza (CAV).

Tuttavia si riscontra una *scarsa sistematizzazione ed integrazione* delle procedure di contrasto alla violenza di genere e di sostegno alle donne, che ne condizionano sensibilmente l'efficacia con ricadute importanti anche in termini di conoscenza, coordinamento e competenza rispetto al tema della violenza maschile contro le donne ed ai servizi esistenti che la contrastano.

A ciò si aggiungono i cambiamenti - certamente significativi - in corso di determinazione a seguito sia delle **Raccomandazioni** formulate nel 2011 dal Comitato **ONU** per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), sia della **Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77 ed in vigore dal 1° agosto 2014.

L'elaborazione del presente documento muove pertanto dal patrimonio conoscitivo sopra descritto (linee guida, indicazioni, raccomandazioni) ulteriormente declinato nei *processi* che lo caratterizzano, allo scopo di fornire ai diversi operatori impegnati sul campo un quadro dettagliato delle procedure previste per la gestione ed il trattamento degli episodi di violenza contro le donne.



La tua
Campania
cresce in
Europa



Il **Manuale di comportamento** parte in tal senso da una fotografia puntuale delle procedure esistenti e dei nuovi orientamenti che si stanno delineando, sul piano nazionale ed internazionale, in relazione al fenomeno della violenza maschile contro le donne (*as is*), creando le condizioni per la definizione di uno strumento di riferimento unitario in grado di assicurare agli operatori e all'utenza un linguaggio ed un approccio comuni.



La tua
Campania
cresce in
Europa



2. LE RACCOMANDAZIONI DELLE NAZIONI UNITE ALL'ITALIA

La **Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)** è la piattaforma che contiene l'enunciazione di tutti i principi fondamentali sui diritti delle donne e alla quale ogni singolo Paese firmatario si dovrebbe uniformare per ciò che concerne la tutela delle donne stessi in materia di lavoro, di maternità e di parità fra i coniugi.

Il documento è stato adottato il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel 1981 è entrato in vigore a livello internazionale. L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985 ed ha aderito al Protocollo Opzionale il 29 ottobre 2002. Al momento, la Convenzione è stata ratificata da 185 Stati (2009).

La Convenzione:

- contiene definizioni sulle forme di discriminazioni nei confronti delle donne;
- impegna gli Stati firmatari ad astenersi da azioni discriminanti in base al sesso;
- impegna gli Stati firmatari ad adottare provvedimenti per raggiungere l'uguaglianza in tutti i settori;
- garantisce alla donna parità di diritti nella vita pubblica e politica, nell'acquisizione di cittadinanza diversa da quella di nascita, nell'istruzione, nella vita professionale, nel sistema sanitario, nel diritto matrimoniale e in quello di famiglia.

Nel 2011, la Piattaforma CEDAW ha partecipato al monitoraggio periodico da parte delle Nazioni Unite relativo all'implementazione nel nostro Paese della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), ratificata dall'Italia nel 1985.

Nel 2012, le associazioni coinvolte nella Piattaforma CEDAW hanno apportato un contributo fondamentale alla conoscenza da parte della Relatrice Speciale¹ dell'ONU contro la violenza sulle donne. Grazie al poderoso lavoro di documentazione promosso dalle associazioni parte della Piattaforma, racchiuso nel **Rapporto Ombra**², e della grande attività di sensibilizzazione e denuncia a livello nazionale ed internazionale, l'Italia negli ultimi due anni è stata destinataria di severe osservazioni da parte delle Nazioni Unite.

Le raccomandazioni rivolte dall'ONU all'Italia indicano con chiarezza quali sono le principali violazioni dei diritti delle donne che avvengono nel nostro Paese e che preoccupano chi ha il dovere di vigilare gli Stati affinché agiscano in maniera adeguata per prevenire e contrastare la violenza maschile sulle donne.

Le osservazioni che l'ONU ha rivolto al nostro Paese, non si limitano ad individuare i problemi da affrontare, ci indicano anche quali azioni specifiche porre in essere per andare in concreto a incidere su quei fattori che costituiscono le cause principali della discriminazione e della violenza nei confronti delle donne.

In particolare il Comitato CEDAW ha precisato che il Governo italiano è tenuto a:

¹ Il Relatore speciale sulla violenza contro le donne delle Nazioni Unite ha il mandato di raccogliere e analizzare i dati provenienti da governi, organismi trattati, agenzie specializzate, le ONG e altre parti interessate, e di rispondere efficacemente a tali informazioni. Riveste inoltre un ruolo nella formulazione di raccomandazioni a livello internazionale, nazionale e regionale, nonché di collegamento con altri relatori speciali, rappresentanti speciali, gruppi di lavoro e di esperti indipendenti della Commissione sui diritti umani. Il 18 giugno 2009 il Consiglio dei Diritti Umani ha nominato Rashida Manjoo Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne.

² E' il Rapporto elaborato nel 2011 dalla piattaforma italiana "Lavori in Corsa: 30 anni di CEDAW" in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia della Convenzione ONU per l'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti della Donna (CEDAW) in riferimento al VI Rapporto presentato dal Governo italiano nel 2009

- presentare le osservazioni del Comitato ai competenti uffici governativi, al Parlamento ed alla Magistratura, al fine di da assicurarne la piena attuazione" (Raccomandazione n. 10/2011);
- assicurare la conoscenza della Convenzione a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale e municipale, ed in particolare tra i magistrati, gli operatori legali, i partiti politici, il Parlamento, i funzionari governativi e l'opinione pubblica, al fine di rafforzare l'uso della Convenzione nello sviluppo e nell'implementazione di tutte le norme, le politiche ed i programmi volti alla realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra uomo e donna (Raccomandazione n. 15/2011);
- assicurare l'applicazione efficace e coerente della Convenzione da parte di tutte le autorità regionali e locali, così che sia raggiunta una uniformità di risultati nell'attuazione della Convenzione su tutto il territorio dello Stato (Raccomandazione n. 17/2011).

Ha altresì specificato che le Istituzioni sono responsabili per la mancata / inadeguata attuazione delle raccomandazioni e che sono tenute a "consultazioni trasparenti e regolari, attraverso collegamenti formali ed informali con le ONG, in particolare con le associazioni femminili e le attiviste a difesa dei diritti delle donne, al fine di promuovere un dialogo costruttivo e partecipato nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere". (Raccomandazione n. 19c/2011).

Nella tabella che segue si illustrano in dettaglio le osservazioni formulate all'Italia dal Comitato CEDAW, ancora in corso di recepimento, con indicazione delle problematiche da affrontare e delle obbligazioni a cui corrispondere.

RACCOMANDAZIONI ONU CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - 2011

PROBLEMATICHE: CULTURA PATRIARCALE	ALLA BASE DELLA ACCETTAZIONE DEI PREGIUDIZI DI GENERE E DELLA INADEGUATEZZA DELLE AZIONI POLITICHE E LEGISLATIVE
RACCOMANDAZIONE CEDAW 26/2011	Dedicare una struttura governativa solo al contrasto della discriminazione e violenza di genere e dedicare fondi specifici alle sue azioni
RACCOMANDAZIONE RELATRICE SPECIALE 94 A/2012	Istituire una singola struttura governativa dedicata a trattare esclusivamente la questione del raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale e in particolare la violenza contro le donne, per superare la duplicazione e la mancanza di coordinamento
RACCOMANDAZIONE CEDAW 19B/2011	Assicurare risorse sufficienti e sostenibili dal bilancio statale per il lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità, specificamente finalizzate al raggiungimento dell'uguaglianza di genere Istituire Organismi Indipendenti di Monitoraggio
RACCOMANDAZIONE RELATRICE SPECIALE 94 B/2012	Accelerare la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, con una sezione dedicata ai diritti delle donne
RACCOMANDAZIONE CEDAW 19A/2011	Assicurare che il gender mainstreaming sia applicato in maniera coerente nella formulazione e nell'attuazione di tutte le leggi, regolamenti e nei programmi di tutti i Ministeri e di tutte le strutture governative locali
RACCOMANDAZIONE CEDAW 22/2011	Pur accogliendo con favore gli sforzi intrapresi nel settore scolastico, quale la settimana contro la violenza, organizzata ogni anno nelle scuole su tutto il territorio nazionale, il Comitato esprime il proprio disappunto circa il fatto che lo Stato Membro non abbia sviluppato un programma completo e coordinato per combattere l'accettazione generalizzata di ruoli stereotipati tra uomo e donna, come raccomandato nelle precedenti osservazioni conclusive del Comitato

<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 27E/2011</p>	<p>Predisporre ulteriormente, in collaborazione con un'ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e delle campagne di educazione pubblica, affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile, e divulgare informazioni al pubblico sulle misure esistenti al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti delle donne</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIAL</p>	<p>Continuare a condurre campagne di sensibilizzazione volte a eliminare atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nell'ambiente di lavoro</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 27F/2011</p>	<p>Ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza nei confronti delle donne e sulla Violenza Domestica (c.d. CONVENZIONE DI ISTANBUL)</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94N</p>	<p>Ratificare e attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e violenza domestica (c.d. CONVENZIONE DI ISTANBUL) Nelle azioni tenere in considerazione che ci sono donne che subiscono discriminazioni multiple e quindi sono più vulnerabili. Adottare azioni aggiuntive</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 95B/2012</p>	<p>Rafforzare la capacità dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale per porre in essere programmi rivolti a cambiare la percezione delle donne che appartengono a comunità e gruppi marginalizzati, da parte della società</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 95C/2012</p>	<p>Continuare a condurre campagne di sensibilizzazione specifiche, che prevedano la partecipazione della società civile, per aumentare [a consapevolezza sul tema della violenza contro le donne in generale ed in particolare quella sulle donne appartenenti a gruppi marginalizzati</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94H E 1/2012</p>	<p>Adottare una politica di genere, sostenibile e di lungo termine per l'inclusione sociale e l'empowerment delle comunità più marginalizzate, con un focus particolare sulla salute delle donne, l'educazione, il lavoro e la sicurezza Garantire il coinvolgimento dei rappresentanti di queste comunità, in particolare delle donne, nella fase di progettazione, sviluppo e attuazione delle politiche che hanno una ricaduta su di loro</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94I/2012</p>	<p>Affrontare le disparità di genere esistenti nei settori privato e pubblico implementando in modo efficace le misure contemplate dalla Costituzione, dalle leggi e dalle politiche per aumentare il numero delle donne, anche appartenenti a gruppi marginalizzati, presenti nella sfera politica, economica, sociale, culturale e giudiziaria</p>

<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94N/2012</p>	<p>Ratificare e attuare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione ILO n. 189 (2011) sulle condizioni di lavoro dignitose per le lavoratrici ed i lavoratori domestici</p>
<p>PROBLEMATICA: CULTURA PATRIARCALE</p>	<p>ALLA BASE DELLA ACCETTAZIONE DEI PREGIUDIZI DI GENERE E DELLA INADEGUATEZZA DELLE AZIONI POLITICHE E LEGISLATIVE</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 22/2011</p>	<p>Introdurre la dimensione del genere nei modelli educativi, nell'istruzione e nella formazione professionale</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 23/2011</p>	<p>Mettere in atto una politica completa, di lungo termine e coordinata, rivolta a uomini e donne, bambine e bambini, per superare l'immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia, in linea con l'art.2 (f) della Convenzione. Tale politica dovrebbe: includere delle misure legali, amministrative e di sensibilizzazione; coinvolgere i pubblici funzionari e la società civile; e rivolgersi all'intera popolazione</p> <p>Rafforzare l'uguaglianza di genere ed eliminare gli stereotipi patriarcali nel sistema scolastico</p> <p>Assicurare che le tematiche attinenti alla parità di genere ed i programmi di formazione e di sensibilizzazione divengano una componente integrale, sostanziale ed obbligatoria della formazione di tutti gli insegnanti a tutti i livelli</p>
<p>PROBLEMATICA: CULTURA PATRIARCALE</p>	<p>ALLA BASE DELLA ACCETTAZIONE DEI PREGIUDIZI DI GENERE E DELLA INADEGUATEZZA DELLE AZIONI POLITICHE E LEGISLATIVE</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 24/2011</p>	<p>Formazione degli operatori dei media e monitoraggio del funzionamento delle misure di autoregolamentazione</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 25/2011</p>	<p>Il Comitato raccomanda che lo Stato Membro fornisca informazioni sull'esistenza di stereotipi sessisti nei media e nel settore pubblicitario, sulle misure di auto-regolamentazione, quali codici di condotta e meccanismi stabiliti per monitorare e ricevere reclami relativi a fattori sessisti nei media, e sui risultati ottenuti, nel prossimo Rapporto periodico</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 95D/2012</p>	<p>Formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne, e anche sulla violenza contro le donne, al fine di ottenere una rappresentazione non stereotipata delle donne e degli uomini nei media nazionali</p>
<p>PROBLEMA: MANCANZA DI DATI</p>	
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 26/2011</p>	<p>Raccogliere i dati relativi a tutte le forme di violenza sulle donne e alla risposta del sistema giudiziario</p>

<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 27D/2011</p>	<p>Migliorare il sistema per un'appropriata raccolta dei dati relativi ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne, compresi dati relativi alla violenza domestica, alle misure di protezione, alle azioni penali ed alle sentenze di condanna, e condurre indagini appropriate al fine di valutare la prevalenza della violenza subita dalle donne appartenenti a categorie svantaggiate, quali le donne Rom, le migranti, le anziane e le disabili</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 97A/2012</p>	<p>Rafforzare, anche attraverso lo stanziamento di fondi consistenti, la capacità dell'ISTAT al fine di istituire un sistema di regolare raccolta e analisi dei dati, attraverso parametri standardizzati, disaggregandoli in base alle caratteristiche più rilevanti al fine di capire l'entità, le tendenze e le manifestazioni della violenza sulle donne</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 97B/2012</p>	<p>Assicurare che nella raccolta di tali informazioni, l'ISTAT collabori regolarmente con le istituzioni e organizzazioni che già lavorano alla raccolta dei dati sulla violenza contro le donne - tra cui le forze dell'ordine, i tribunali e la società civile. L'obiettivo finale dovrebbe essere l'armonizzazione delle linee guida per la raccolta dati e l'uso di tali informazioni in modo efficace da parte di attori istituzionali e non</p>
<p>PROBLEMA: VUOTI LEGISLATIVI</p>	<p>QUADRO GIURIDICO FRAMMENTARIO E VUOTI NORMATIVI SOPRATTUTTO NEL DIRITTO DI FAMIGLIA OSTACOLANO UNA PROTEZIONE ADEGUATA DELLE DONNE</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 68/2012</p>	<p>La legislazione in materia prevede un'ampia gamma di misure per una sufficiente protezione delle donne. Tuttavia il quadro giuridico è frammentario</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 48/2011</p>	<p>Il Comitato nota che la mediazione obbligatoria nell'ambito dei procedimenti di divorzio non si applica nei casi di violenza intra-familiare, ma rimane comunque preoccupato per la durata delle procedure di divorzio, che può accrescere il rischio di violenza nei confronti delle donne</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 50/2011</p>	<p>Il Comitato ha notato che la Legge n.5412006 ha introdotto l'affido condiviso (fisico) come via preferita in caso di separazione o divorzio. Tuttavia il Comitato è preoccupato per la mancanza di studi sugli effetti di questo cambiamento legale in particolare alla luce di ricerche comparative che indichino gli effetti negativi sui minori, specialmente sui bambini più piccoli, in caso di imposizione dell'affido condiviso</p> <p>Il Comitato è, inoltre, preoccupato per il fatto che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'affido condiviso, in caso di presunti episodi di abuso sui minori, possano essere prodotte consulenze basate sulla dubbia teoria della sindrome da Alienazione Parentale</p> <p>Interventi legislativi</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 49A/2011</p>	<p>Ridurre la durata del procedimento di divorzio ad un anno, secondo il progetto attualmente in discussione in Parlamento</p>

<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 51</p>	<p>Valutare le modifiche normative in materia di affidamento condiviso dei minori, attraverso studi scientifici, al fine di valutare gli effetti di lungo termine sulle donne e sui minori, tenendo in considerazione l'esperienza registrata negli altri Paesi su queste problematiche</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94C/2012</p>	<p>Adottare una legge specifica sulla violenza contro le donne per affrontare l'attuale frammentazione che si verifica nell'applicazione pratica, a causa dell'interpretazione e dell'attuazione delle disposizioni civili, penali e delle relative procedure</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94D/2012</p>	<p>Affrontare il vuoto normativo in materia di affidamento dei minori, aggiungendo disposizioni significative per la protezione delle donne vittime di violenza domestica</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94N/2012</p>	<p>Ratificare e attuare la Convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94K/2012</p>	<p>Modificare le norme contenute nei "Pacchetto sicurezza" in generale, e il reato di immigrazione irregolare in particolare, per garantire alle donne migranti irregolarmente presenti sul territorio di potersi recare dalle forze dell'ordine e trovare accesso alla giustizia senza la paura di essere detenute o espulse</p>
<p>PROBLEMA: PROTEZIONE INADEGUATA</p>	<p>INADEGUATA PROTEZIONE NEI CASI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA' RENDE POSSIBILE UN ALTO NUMERO DI FEMMINICIDI</p>
<p>RACCOMANDAZIONE CEDAW 26/2011</p>	<p>Il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine</p> <p>Assicurare accesso alla giustizia e protezione legale alle donne che denunciano</p>
<p>RACCOMANDAZIONI CEDAW 27B/2011</p>	<p>Assicurare che le donne vittime di violenza possano avere accesso al gratuito patrocinio</p> <p>Assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compreso l'allontanamento dell'aggressore dall'abitazione facendo rete tra operatori</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94F/2012</p>	<p>Assicurare che sia previsto il patrocinio, qualificato e a spese dello Stato, per le donne vittime di violenza, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge n. 154/2001 relativa alle misure contro la violenza nelle relazioni familiari attraverso l'adeguata applicazione delle misure già previste dalla legge</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 96C/2012</p>	<p>Migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la magistratura, le forze dell'ordine, gli psicologi, gli operatori sociali e sanitari che si occupano di violenza contro le donne</p> <p>Assicurare accoglienza adeguata alle donne che fuggono da situazioni di violenza attraverso la volontà politica e il buon uso delle risorse</p>

<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 92/2012</p>	<p>Nonostante le sfide poste dall'attuale situazione politica ed economica, devono restare una priorità sforzi mirati e coordinati per affrontare la violenza contro le donne, attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'uso, pratico e innovativo, di risorse limitate. Gli alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono all'incremento dei femminicidi, richiedono una seria attenzione; la formazione professionale degli operatori
<p>RACCOMANDAZIONI CEDAW 27C/2011</p>	<p>Assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell'ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico sistematico ricevano una sensibilizzazione sistematica e completa su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle bambine</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94E/2012</p>	<p>Provvedere istruzione e formazione per rafforzare le competenze dei giudici per affrontare in modo efficace i casi di violenza contro le donne</p> <p>Assicurare che le case rifugio agiscano in conformità agli standard internazionali e nazionali in materia di diritti umani e che vengano creati meccanismi di accreditamento per monitorare</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 96D/2012</p>	<p>Riconoscere, incoraggiare e sostenere i partenariati pubblico-privato tra organizzazioni della società civile e istituti per la formazione superiore, al fine di condurre ricerche e individuare risposte adeguate per il contrasto alla violenza sulle donne</p> <p>Attraverso la presenza in tutto il territorio di CASE RIFUGIO e CENTRI ANTIVIOLENZA</p>
<p>RACCOMANDAZIONI CEDAW 27B/2011</p>	<p>Assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compresa la garanzia che possano stare in rifugi sicuri</p> <p>Assicurare che le donne vittime di violenza possano avere accesso alla assistenza psico-sociale</p> <p>Nelle azioni tenere in considerazione che ci sono donne che subiscono discriminazioni multiple e quindi sono più vulnerabili</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 96A/2012</p>	<p>Continuare a prendere le misure necessarie, incluse le misure finanziarie, per mantenere l'esistente e/o per la costituzione di nuove case rifugio e centri antiviolenza per l'assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza</p> <p>Attraverso l'accesso a servizi di ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE</p>
<p>RACCOMANDAZIONI CEDAW 27A/2011</p>	<p>Dare prioritaria attenzione all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza nei confronti delle donne in famiglia e nella società, rispondendo anche ai bisogni specifici delle donne rese vulnerabili da particolari circostanze, quali le donne Rom, le migranti, le anziane e le donne con disabilità</p>
<p>PROBLEMA: IMPUNITA'</p>	<p>PERCEZIONE DI IMPUNITA' PER LE CONDOTTE DI VIOLENZA COMMESSE DAGLI UOMINI IN FAMIGLIA IN DANNO DELLE DONNE</p>

<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 68/2012</p>	<p>La maggior parte delle violenze non viene denunciata, nel contesto di una società patriarcale dove non sempre la violenza domestica viene percepita come un reato, dove persiste la percezione che le risposte dello Stato non siano appropriate o utili. La percezione degli autori è inadeguata</p> <p>Monitorare l'applicazione delle leggi esistenti e proteggere le donne che fuggono da situazioni di violenza</p>
<p>PROBLEMA: RISARCIRE LE VITTIME</p>	
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 68/2012</p>	<p>Mancano forme di riparazione effettiva in favore delle donne vittime di violenza</p> <p>Assicurare il risarcimento dei danni alle donne vittime di violenza di genere</p>
<p>RACCOMANDAZIONI CEDAW 27B/2011</p>	<p>Assicurare che le donne possano avere accesso ad un'adeguata riparazione, incluso il risarcimento</p>
<p>RACCOMANDAZIONI RELATRICE SPECIALE 94N/2012</p>	<p>Ratificare e attuare la Convenzione Europea per il risarcimento delle vittime di crimini violenti</p>



La tua
Campania
cresce in
Europa



3. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

Con la Legge 27 giugno 2013, n. 77 il Parlamento Italiano ha ratificato alla Camera la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia).

Il Trattato, che si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli, entrerà in vigore il **1° agosto 2014**. Firmata finora da 25 paesi membri, ha infatti superato la soglia minima delle dieci ratifiche necessarie per l'entrata in vigore. A convalidarlo sono stati 13 stati: oltre all'Italia, Albania, Andorra, Austria, Bosnia e Erzegovina, Danimarca, Francia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Svezia e Turchia.

L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul comporterà necessariamente l'introduzione nel nostro ordinamento di adeguate misure di carattere amministrativo e misure di carattere normativo. Essa infatti:

- a. rappresenta il primo **strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza** ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori;
- b. caratterizza **la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione** (art. 3 lett. a);
- c. si configura come il primo trattato internazionale che contiene **una definizione di genere** come *"ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini"* (art. 3, lett. c);
- d. stabilisce una **serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne**, precisando che gli Stati dovrebbero includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la **violenza psicologica** (art. 33); gli **atti persecutori - stalking** (art.34); la **violenza fisica** (art.35), la **violenza sessuale**, compreso lo **stupro** (art.36); il **matrimonio forzato** (art. 37); le **mutazioni genitali femminili** (art.38), l'**aborto forzato** e la **sterilizzazione forzata** (art.39); le **molestie sessuali** e la **molestia verbale** (art. 40);
- e. stabilisce obblighi in relazione alla **raccolta dei dati** e la **ricerca di sostegno** in materia di violenza contro le donne (art. 11);
- f. stabilisce che le **norme sulla privacy non impattino sulla possibilità per soggetti terzi di denunciare episodi di violenza**, estendendo la segnalazione di reato alle organizzazioni (in Italia l'obbligo di denuncia è a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per i reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, purché non si tratti di reati perseguibili a querela - artt. 361 e 362 C.P.).

La Convenzione porterà dunque innovazione nel nostro Paese, vincolando le istituzioni a non considerare le donne come soggetti deboli da tutelare.

Il testo indica un approccio innovativo, punta sull'**autodeterminazione delle donne** e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista culturale e politico. Raccomanda che gli interventi volti a contrastare la violenza di genere e domestica, attraverso modifiche legislative e politiche, pongano rimedio alla frammentazione normativa in materia, rimuovano gli ostacoli che incidono sulla parità di genere affrontando le attuali disparità nei settori pubblico e privato, garantiscano "protezione" alle donne

vittime di violenza e una effettiva tutela dei loro diritti (in particolare quelli di essere informate, assistite e protette) durante il processo.

Pone l'accento sulla necessità di dare corso a campagne di sensibilizzazione con lo scopo di eliminare atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini, in famiglia, nella società e sul lavoro e si sottolinea l'esigenza di una attività di formazione approfondita e puntuale volta a rafforzare le competenze degli operatori del diritto.

Evidenzia la necessità di servizi di supporto (di coordinamento, di raccolta dati e statistiche, di rilevazione dei rischi) condivisi tra le istituzioni (ministeri, forze dell'ordine, magistratura) e organizzazioni della società civile per la valutazione del fenomeno, per approntare misure idonee a contrastarlo e per monitorare gli esiti degli interventi.

Relativamente all'intervento giudiziario evidenzia, tra l'altro, la necessità garantire che i reati previsti in conformità alle convenzioni e leggi interne siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità (art. 45) e stabilisce che gli stati possano prevedere circostanze aggravanti quando il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, da un componente della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità. Nel caso in cui il reato sia stato commesso ripetutamente, o contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità, o su un bambino o in presenza di un bambino; quando il reato sia compiuto da due o più persone che hanno agito insieme, oppure con violenza grave o con minaccia o uso di armi, o qualora il crimine abbia provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima (Cfr. art. 46).

Rispetto al recepimento della Convenzione di Istanbul, al momento, alcune disposizioni risultano già presenti nell'ordinamento interno italiano, altre sono state specificamente recepite, altre ancora non sono state accolte dal legislatore. Tuttavia, con l'entrata in vigore della stessa, è ipotizzabile che il Parlamento italiano proceda ad individuare ulteriori misure legislative in grado di condizionare sensibilmente le procedure attualmente previste per il trattamento della violenza di genere.

Nella tabella che segue si evidenziano alcuni degli articoli più significativi della Convenzione:

CONVENZIONE DI ISTANBUL

ART. 1 OBIETTIVI

La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a) **proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;**
- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre un **quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;**
- d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e) sostenere e assistere le **organizzazioni e autorità incaricate** dell'applicazione della legge in modo che possano **collaborare efficacemente**, al fine di adottare un **approccio integrato** per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno **specifico meccanismo di controllo**

ART. 3 DEFINIZIONI	<p>Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;</p> <p>b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;</p> <p>c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;</p> <p>d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;</p> <p>e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;</p> <p>f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.</p>
ART. 4 DIRITTI FONDAMENTALI, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.</p> <p>2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">– inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;– vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;– abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
ART. 5 OBBLIGHI DEGLI STATI E DOVUTA DILIGENZA	<p><i>Comma:</i></p> <p>2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.</p>
ART. 8 RISORSE FINANZIARIE	<p>Le Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.</p>
ART. 9 ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E SOCIETA' CIVILE	<p>Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.</p>
ART. 10 ORGANISMO DI COORDINAMENTO	<p><i>Comma:</i></p> <p>1. Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'art. 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.</p>

<p>ART. 11 RACCOLTA DEI DATI E RICERCA</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:</p> <p>a) raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;</p> <p>b) sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.</p> <p>2. Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.</p>
<p>ART. 19 INFORMAZIONE</p>	<p>Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.</p>
<p>ART. 20 SERVIZI DI SUPPORTO GENERALI</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.</p> <p>2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.</p>
<p>ART. 23 CASE RIFUGIO</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.</p>
<p>ART. 28 SEGNALAZIONI DA PARTE DI FIGURE PROFESSIONALI</p>	<p>Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.</p>
<p>ART. 29 PROCEDIMENTI E VIE DI RICORSO IN MATERIA CIVILE</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.</p> <p>2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.</p>
<p>ART. 31 CUSTODIA DEI FIGLI, DIRITTI DI VISITA E SICUREZZA</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.</p> <p>2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.</p>
<p>ART. 33 VIOLENZA PSICOLOGICA</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.</p>
<p>ART. 34 ATTI PERSECUTORI (STALKING)</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.</p>

<p>ART. 35 VIOLENZA FISICA</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.</p>
<p>ART. 36 VIOLENZA SESSUALE, COMPRESO LO STUPRO</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:</p> <p>a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;</p> <p>b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;</p> <p>c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.</p> <p>2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.</p> <p>3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.</p>
<p>ART. 38 MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:</p> <p>a) l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;</p> <p>b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;</p> <p>c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.</p>
<p>ART. 39 ABORTO FORZATO E STERILIZZAZIONE FORZATA</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:</p> <p>a) praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;</p> <p>b) praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.</p>
<p>ART. 40 MOLESTIE SESSUALI</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.</p>
<p>ART. 45 SANZIONI E MISURE REPRESSIVE</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'extradizione.</p> <p>2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.
<p>ART. 48 DIVIETO DI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI O DI MISURE ALTERNATIVE ALLE PENE OBBLIGATORIE</p>	<p><i>Commi:</i></p> <p>1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.</p> <p>2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.</p>

<p>ART. 52 MISURE URGENTI DI ALLONTANAMENTO IMPOSTE DAL GIUDICE</p>	<p>Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.</p>
<p>ART. 55 PROCEDIMENTI D'UFFICIO E EX PARTE</p>	<p><i>Comma:</i> 2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.</p>
<p>ART. 57 GRATUITO PATROCINIO</p>	<p>Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.</p>
<p>ART. 66 GRUPPO DI ESPERTI SULLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA</p>	<p><i>Commi:</i> 1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti. 2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione. 5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente <i>Comma:</i> Convenzione.</p>
<p>ART. 68 PROCEDURA</p>	<p><i>Commi:</i> 5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani. 6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.</p>
<p>ART. 70 PARTECIPAZIONE DEI PARLAMENTI AL CONTROLLO</p>	<p><i>Commi:</i> 1. I Parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione. 2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.</p>



La tua
Campania
cresce in
Europa



4. PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

4.1. PROCEDURA PENALE - LEGALE: LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO

Con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono entrate in vigore in Italia le nuove norme per il contrasto della violenza di genere.

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul la Legge ha reso più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). In particolare:

- a. sono state inasprite le pene nei casi in cui:
 - il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
 - il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
 - il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner;
- b. relativamente al delitto di stalking:
 - è stato ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
 - è stata prevista l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute;
- c. sono state previste norme specifiche riguardanti i maltrattamenti in famiglia, ovvero:
 - viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
 - viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorché la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
 - viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
 - si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa;
- d. è stato stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita;
- e. sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul è stato previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall'articolo 18 del TU per le vittime di tratta);



La tua
Campania
cresce in
Europa



- f. infine è stato varato un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

Sul punto della **procedibilità d'ufficio**, invece, il legislatore italiano ha deciso di non seguire le indicazioni della Convenzione. L'art. 55, disponendo che i reati previsti dalla Convenzione 'non dipendano interamente' da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima, prescrive infatti la procedibilità d'ufficio. La prima parte della disposizione richiede che le indagini ed i procedimenti penali per i reati di violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzati possano essere avviati e svolti d'ufficio, non richiedendo espressamente una denuncia da parte della vittima.

In merito si osserva che nell'ordinamento penale italiano il principio della procedibilità d'ufficio dei delitti si applica come regola generale, ovvero quando il legislatore non prescriva una diversa condizione di procedibilità. In particolare, la scelta del nostro legislatore è sempre stata quella della procedibilità a querela della persona offesa per i delitti di violenza sessuale (art. 609-septies c.p.), con la specificazione dell'irrevocabilità della querela proposta. Si procede d'ufficio solo se:

- la vittima della violenza sessuale è un minore;
- il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- il reato di atti sessuali con minorenne è stato commesso nei confronti di un minore di 10 anni.

La Legge aveva originariamente previsto l'irrevocabilità della querela presentata per il delitto di atti persecutori. Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, dopo un approfondito dibattito, il Parlamento ha deciso che in caso di stalking la querela presentata irrevocabile solo a fronte di delitto aggravato (fatto commesso con minacce reiterate dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; fatto commesso con minacce reiterate attraverso strumenti informatici o telematici). In tutti gli altri casi, la remissione della querela presentata può essere soltanto processuale.

La seconda parte della disposizione attiene all'assistenza alle vittime da parte di organizzazioni di volontariato. In merito ricorda che articoli 91 e 92 del codice di procedura penale prevedono, in via generale, i diritti e le facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato e il consenso della persona offesa.

In particolare, in base all'art. 91, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

La Convenzione resta quindi sul punto inattuata.³

Di seguito si rende disponibile una breve descrizione della procedura contemplata dalla legge corredata dalla relativa rappresentazione grafica.

³ Camera dei Deputati - XVII Legislatura - Documentazione e ricerche "La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne. L'attuazione nell'ordinamento interno" n. 50 - II Edizione, 27 febbraio 2014



La tua
Campania
cresce in
Europa



PROCEDURA PENALE - LEGALE

Il Codice Penale prevede tre principali ipotesi di reato che definiscono i meccanismi di tutela delle vittime di violenza di genere: maltrattamento in famiglia (art. 572), atti persecutori (art. 612 bis) e violenza sessuale (art. 609 bis). La disciplina in materia è stata ultimamente aggiornata dalla cd. "Legge sul femminicidio", che stabilisce, tra le altre cose, l'inasprimento delle pene per i reati sovra citati, al fine di migliorare la tutela delle vittime.

A. Maltrattamento in famiglia e atti persecutori

Per i reati in oggetto sono previste le seguenti procedure:

- **Procedibilità d'ufficio**
- **Richiesta di ammonimento al Questore:** si tratta di una procedura amministrativa che la vittima può decidere di richiedere e che prevede un richiamo formale al persecutore da parte del Questore. In caso di reiterazione di reato dopo l'avvenuto ammonimento, si procederà d'ufficio.
- **Querela di parte:** presentabile entro sei mesi e irrevocabile.
- **Mera rilevazione della violenza**

L'operatore delle Forze dell'Ordine è inoltre tenuto in ogni caso ad informare la vittima circa i Centri antiviolenza operanti sul territorio.

Casi di procedibilità d'ufficio in caso di atti persecutori:

- Danno a minore o disabile
- Reato connesso ad altro delitto per cui si procede d'ufficio
- Reato commesso da soggetto precedentemente ammonito

B. Violenza sessuale

Per il reato in oggetto sono previste le seguenti procedure:

- Procedibilità d'ufficio
- Querela di parte: presentabile entro 6 mesi e irrevocabile. La querelante, durante la deposizione della denuncia, deve essere accolta in un ambiente consono
- Mera rilevazione della violenza

In tutti i casi alla vittima deve essere garantita assistenza medica e deve essere altresì messa in contatto con i servizi sociali, al fine di valutare se il suo ritorno al domicilio sia opportuno o meno.

Casi di procedibilità d'ufficio in caso di violenza sessuale:

- Vittima minore di 14 anni
- Reato commesso da genitore, anche se adottivo
- Reato commesso dal convivente o dal tutore della vittima
- Reato commesso da pubblico ufficiale
- Reato connesso ad altro delitto per cui si procede d'ufficio



La tua
Campania
cresce in
Europa




Per tutti i reati descritti, la querela di parte e la procedura d'ufficio avviano un processo penale. Nel caso in cui i delitti fossero commessi in danno di un minore o da un genitore di minore in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne darà notizia al Tribunale dei Minorenni. In questi casi si procede all'attivazione di meccanismi di tutela dei minori.



La tua
Campania
cresce in
Europa



Procedura Penale-Legale: legge sul femminicidio





La tua
Campania
cresce in
Europa



4.2. PROCEDURA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE: LINEE GUIDA OMS

Le donne che subiscono violenza hanno spesso bisogno di ricorrere alle strutture sanitarie a causa delle conseguenze dell'abuso ricevuto. Può quindi accadere che l'incontro con il personale sanitario sia uno dei primi contatti che la donna abbia con una realtà istituzionale. In questo caso occorre non solo garantire una pronta e corretta assistenza clinica ma anche un supporto psicologico ed emotivo in grado di determinare una relazione di ascolto e di fiducia.

A tali necessità rispondono le Linee guida dell'OMS "*Responding to intimate partner violence and sexual violence against women*" pubblicate nel 2013, le quali forniscono indicazioni sulle corrette azioni da mettere in atto per corrispondere alle esigenze derivanti da maltrattamenti e violenze.

Obiettivo fondamentale delle linee guida è migliorare la risposta del personale sanitario che, in relazione ad un episodio di violenza, deve essere in grado di:

- fornire alla donna vittima di violenza un'assistenza clinica e diagnostica appropriata;
- facilitare la presa di coscienza e la rivelazione della violenza subita da parte della vittima;
- supportare la raccolta di prove di natura forense e medico-legale.

Rispetto alle azioni da intraprendere l'OMS raccomanda, in luogo del *Universal screening*⁴, l'approccio *Clinical enquire*⁵ ed identifica i requisiti minimi correlati a questo tipo di anamnesi, ovvero:

- a. esistenza di un *protocollo/procedura* all'interno della struttura;
- b. competenza del personale che pone le domande;
- c. disponibilità di luoghi per i colloqui della donna che assicurino la privacy, la confidenzialità e la sicurezza;
- d. l'attivazione di un sistema di servizi a cui riferire la donna in caso di bisogno.

Di seguito si indicano gli aspetti di maggior rilevanza della procedura di assistenza sanitaria definita dall'OMS per le donne vittime di violenza ed il relativo diagramma di flusso.

⁴ Universal screening: rivolgere domande focalizzate sulla violenza a tutte le donne che per qualsiasi ragione entrano in contatto con le strutture sanitarie.

⁵ Clinical enquire: approfondire il tema con donne che mostrano segni e sintomi che possono essere messi in relazione con una violenza subita, oppure in condizioni di particolare vulnerabilità - patologie psichiatriche, malattie infettive, gravidanza.

PROCEDURA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE

Le linee guida dell'OMS definiscono delle procedure di massima da attuare nel caso in cui si presentassero casi di donne vittime di violenza domestica e sessuale. I percorsi sono stati suddivisi in base al tipo di violenza subita dalla vittima (domestica o sessuale), come si evince dall'immagine a corredo che raffigura il percorso in oggetto.

Violenza domestica

In primis viene stabilito un primo contatto con la vittima durante il quale, nel caso in cui la violenza sia stata dichiarata, si definisce, oltre al percorso di cure opportune, un procedimento atto a fornire supporto fisico e morale. Nello specifico:

- vengono fornite informazioni circa i servizi dedicati a tali casi di violenza (se presenti);
- viene fornito un supporto senza fare alcun tipo di pressione sulla vittima;
- vengono fornite informazioni sull'impatto che la violenza domestica provoca sulla salute e sui bambini;
- viene offerta una serie di appuntamenti programmati con consulenti.

Nel caso in cui la violenza sia stata commessa in presenza di bambini, a questi ultimi viene offerto un intervento psicoterapeutico con e senza la presenza della madre.

Inoltre, alla vittima viene offerto un programma di patrocinio legale, di supporto e/o *empowerment* nel caso in cui la stessa abbia trascorso almeno una notte in case di accoglienza.

Infine, viene definita una terapia psicologica per la vittima sulla base di sofferenze legate a disordini mentali e/o stress post-traumatico. Nello specifico, nel primo caso vengono prestate cure mentali specialistiche da parte di un team di esperti sul tema della violenza di genere. Nel secondo caso, invece, viene somministrata una terapia CBT (Cognitive Behavioural Therapy) ed EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Violenza sessuale

Anche in questo caso viene stabilito un primo contatto con la vittima che rilevi in primo luogo la necessità di un trattamento d'urgenza, che viene eventualmente effettuato.

Successivamente viene offerto un supporto di prima linea che prevede momenti di ascolto, di aiuto e di fornitura di informazioni utili.

Alla vittima viene, altresì, fornita assistenza legale e penale, nonché assistenza sanitaria.

Infine, alla vittima viene fornito un supporto psicologico post-trauma.

In particolare:

A. Fino a tre mesi post-trauma:

- Il supporto di prima linea continuerà ad essere erogato;
- se la vittima presenta problemi connessi alla depressione, all'alcolismo o all'uso di droghe, viene offerto un sostegno psicologico strutturato attraverso appuntamenti fissi e regolari;
- se la vittima presenta segnali di inabilità dovuti ai sintomi del trauma da abuso sessuale, verranno somministrate le terapie CBT ed EMDR;
- in caso di presenza di disturbi della salute mentale vengono prestate le cure previste dalle linee guida del WHO mhGAP.

B. Oltre i tre mesi post-trauma:



La tua
Campania
cresce in
Europa





- viene effettuata una prima valutazione circa la presenza di eventuali problemi di salute mentale e, se presenti, si provvederà alle cure del caso secondo le linee guida del WHO mhGAP;
- in caso di accertamento di condizioni da stress post-traumatico verranno somministrate le terapie CBT ed EMDR.

Supporto di prima linea:

- assicurarsi che la consulenza si svolga in un luogo privato;
- garantire la riservatezza (informando la donna quando vi è l'obbligo di notifica);
- evitare ogni forma giudicante sulla donna, bensì garantire solidarietà;
- fornire un'assistenza pratica e di sostegno che risponda alle preoccupazioni della vittima;
- evitare ogni forma di pressione sulla donna durante il racconto dei fatti;
- aiutare la vittima nel reperimento di informazioni di tipo legale e di altra utilità;
- dare assistenza per fornire la sicurezza alla vittima e ai suoi figli;
- mobilitare il sostegno sociale.

Procedura di assistenza sanitaria per la violenza domestica e sessuale



CBT: Cognitive Behavioural Therapy
EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing



La tua
Campania
cresce in
Europa



4.3. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO ROSA: IL CODICE ROSA DI GROSSETO

Il “codice rosa”, applicato per la prima volta a Grosseto, è diventato un modello esemplare a cui molte regioni si ispirano nella lotta alla violenza di genere.

Partito nel 2010 nella Asl 9 di Grosseto, dal gennaio 2012 è diventato progetto regionale, con la firma di un protocollo tra Regione Toscana e Procura della Repubblica, coinvolgendo 5 aziende. Dal gennaio 2013 altre 5 aziende sono entrate nel progetto. Con l'estensione del progetto alle rimanenti 6 aziende, ora il Codice Rosa è operativo in tutte le aziende della Toscana. E l'iniziativa potrebbe estendersi a tutto il Paese, con l'istituzione di un **codice rosa nazionale**.

Di fatto si tratta di un percorso di accoglienza (c.d. percorso rosa) al Pronto Soccorso dedicato a chi subisce violenza, che si colloca e si armonizza con la storica rete dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle altre associazioni di volontariato e solidarietà ed attua molte delle indicazioni contenute nelle *Linee guida OMS sulla violenza domestica e sessuale contro le donne*.

Parte da una stanza dedicata all'interno del Pronto Soccorso (c.d. stanza rosa), nella quale accedono tutti gli specialisti che dovranno visitare la/il paziente. Il suo punto di forza è una **task force interistituzionale**, una squadra formata da personale socio-sanitario (infermieri, ostetriche, medici, assistenti sociali, psicologi), magistrati, ufficiali di Polizia giudiziaria, impegnati in un'attività di tutela delle fasce deboli della popolazione, quelle che possono essere maggiormente esposte a episodi di abuso e violenza: donne soprattutto, ma anche minori, anziani, disabili, omosessuali, immigrati, etc.

L'intervento congiunto della task force permette di prestare immediate cure mediche e sostegno psicologico a chi subisce violenza, nel fondamentale rispetto della riservatezza. Questa attività congiunta avviene nella più ampia tutela della privacy e dei “tempi dei silenzi” delle vittime e nel rispetto della loro scelta sul tipo di percorso da seguire dopo le prime cure. Il compito principale del gruppo è l'assistenza socio-sanitaria e giudiziaria alle vittime di violenza, con un'attenzione particolare a far emergere quegli episodi di violenza in cui le vittime hanno difficoltà a raccontare di essere state oggetto di violenza da parte di terzi: una reticenza dovuta spesso alla paura di ritorsioni.

Alle cure si affianca l'azione sinergica e tempestiva delle Procure e delle forze dell'ordine, per rilevare tutti gli elementi utili, avviare le indagini, monitorare e tenere sotto controllo le situazioni a rischio nei casi di mancata denuncia. L'adozione di procedure condivise e di specifici protocolli operativi ha consentito di velocizzare i tempi di indagine e dei processi, e di creare un enorme flusso informativo, condiviso tra Asl, Procura e Forze dell'ordine, delle diverse situazioni di disagio e violenza.

Di seguito si rende disponibile una breve descrizione della procedura di attivazione del percorso rosa con la relativa rappresentazione grafica.



La tua
Campania
cresce in
Europa



PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO ROSA

Il percorso rosa di Grosseto definisce delle procedure differenti a seconda del tipo di violenza subita (maltrattamento e abuso sessuale) e a seconda del presidio che gestisce il primo contatto con la vittima (Presidio Centrale, Presidio Periferico e 118). Le procedure riguardanti l'attivazione del codice rosa da Centrale Operativa 118 sono applicabili a tutti i soggetti vittime di maltrattamento, mentre tutte le altre si rivolgono ai maggiori di 16 anni.

A. Casi di maltrattamento sospetto o riferito

(violenza domestica, psicologica ripetuta, ecc.)

Chiamata al 118: Dopo l'assegnazione del codice di triage, la centrale operativa deve provvedere al trasferimento della vittima con mezzo idoneo al Pronto Soccorso di competenza. Se la vittima rifiuta il trasferimento e/o il soccorso a domicilio, le devono essere fornite tutte le informazioni circa la rete di aiuto operante sul territorio. Nel caso in cui la centrale venga contattata da un operatore sanitario di P.S. che dichiara il pericolo di vita, la chiamata deve essere immediatamente trasferita alla Task Force.

Accoglienza delle vittime adulte nel P.S. del Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto e dei presidi periferici: Il percorso è sostanzialmente uguale, eccetto il fatto che, dopo l'assegnazione del codice di triage, i soggetti che si presentano nel presidio centrale vengono ricoverati nella "Stanza Rosa", purché non si tratti di codice rosso. Nei presidi periferici la vittima viene invece direttamente presa in carico e gestita dal personale medico/infermieristico. Si procede dunque all'apertura della cartella clinica informatizzata e della cartella clinica guidata e alla redazione dell'anamnesi. In caso di mancata denuncia, e al contempo di riferito pericolo di vita, deve essere effettuata segnalazione alla Task Force attraverso il 118. Il referto redatto deve essere accurato e dettagliato. A conclusione del processo, tutta la documentazione viene stampata e custodita in busta chiusa in P.S. per lo studio statistico.

B. Caso di abuso sessuale presunto o riferito

Chiamata al 118: La procedura prevede l'assegnazione del codice di triage, il trasferimento della vittima tramite mezzo idoneo al Pronto Soccorso centrale di Grosseto e l'attivazione della Task Force, anche nel caso in cui la vittima dovesse rifiutare il trasferimento. L'operatore ha inoltre il compito di dare alcuni suggerimenti per evitare l'inquinamento delle prove.

Accoglienza delle vittime adulte nel P.S. del Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto: La procedura prevede: assegnazione del codice di triage, ricovero nella "stanza rosa" e attivazione della Task Force; attivazione della consulenza ostetrico-ginecologica, infettivologica e altre necessarie; apertura della cartella clinica informatizzata di Pronto Soccorso e compilazione della cartella clinica guidata per abuso; esecuzione esame obiettivo, procedure cliniche e medico-legali e esami da laboratorio previsti e controllo dell'esattezza della procedura seguita tramite check-list. Il referto deve poi essere consegnato all'autorità giudiziaria; tutta la documentazione (cartella clinica guidata e referto) deve essere stampata e consegnata in busta chiusa in P.S. per lo studio statistico. I referti degli esami, giunti successivamente alla dimissione, devono essere consegnati alla vittima e deve esserne conservata una copia per la polizia giudiziaria.

Accoglienza delle vittime adulte nel P.S. dei presidi ospedalieri periferici: Dopo l'assegnazione del codice di triage, il personale medico infermieristico prende in carico la gestione clinica della vittima, il cui trasferimento al P.S. centrale è fondamentale. Qualora la vittima dovesse rifiutarsi, si deve avvisare la Task Force tramite la centrale operativa del 118. In caso contrario si deve allertare il P.S. di Grosseto e trasportare in loco la vittima, assieme alla documentazione.

Minori

N.b.: qualsiasi tipo di violenza o maltrattamento su minore deve essere centralizzato al P.S. Pediatrico di Grosseto.



La tua
Campania
cresce in
Europa



4.4. PROCEDURA DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA: MANUALE WAVE E LINEE GUIDA Di.Re

L'Associazione Nazionale "Donne in Rete contro la violenza"- D.i.R.e - nasce nel 2008 per volontà della rete informale dei Centri antiviolenza italiani denominata "Rete dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne" con l'intento di condividere pratiche, esperienze e riflessioni vicine al movimento delle donne.

Essa è costituita da 45 socie fondatrici rappresentate dalle presidenti di associazioni, organizzazioni ONLUS e cooperative sociali che gestiscono Centri antiviolenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne, che "operano all'interno della differenza di genere e/o della pratica della differenza sessuale. Nello specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi" (art. 3 Statuto).

Ad oggi sono numerose le azioni messe in campo da D.i.R.e sul tema della violenza maschile contro le donne, prima tra tutte la "Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne", documento elaborato collettivamente e che attualmente rappresenta la base politica costitutiva dell'Associazione.

Questo lo spirito che ha guidato la sottoscrizione, il 20 maggio 2013, del Protocollo D.i.R.e - Anci (Associazione Comuni Italiani) finalizzato a promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative per la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, attuando azioni di sensibilizzazione ed informazione sulla violenza di genere.

Il 20 marzo 2014 sono state presentate le **Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi Sociali dei Comuni**, il primo strumento di questo tipo a livello nazionale destinato agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali che si trovino a supportare donne vittime di maltrattamento.

Le azioni e le iniziative promosse dall'Associazione D.i.R.e si collocano di fatto in quadro internazionale più ampio che vede coinvolta la rete europea dei centri antiviolenza Women Against Violence Europe - WAVE. Il network, con sede centrale a Vienna, comprende all'incirca 4.000 centri antiviolenza facenti capo a 45 paesi europei e D.i.R.e è diventata fin dal 2008 collegamento e coordinamento dall'Italia.

Si tratta dunque di una rete europea di NGO (Organizzazioni non governative) che persegue l'obiettivo di affermare i diritti umani delle donne e dei minori vittime di violenza e lavora sulla prevenzione facendo riferimento a tutte le convenzioni e alle dichiarazioni internazionali (ONU, Piattaforma di Pechino, etc.) ed europee.

Il **Manuale per l'apertura e la gestione di un centro antiviolenza** reso disponibile dall'Ufficio di Coordinamento di WAVE - Ufficio d'Informazione Europeo contro la Violenza alle Donne - ed elaborato con il supporto di un gruppo di esperte provenienti da 8 paesi, rappresenta un fondamentale punto di riferimento nonché una guida pratica alle procedure e alle azioni da mettere in campo per avviare e mantenere un centro antiviolenza.

Ad esso sono ispirate le Linee guida predisposte da D.i.R.e., che riprendono e dettagliano i processi di gestione ed attuazione dei servizi sociali a supporto delle vittime di violenza.

Sia D.i.R.e che la rete WAVE assumono una posizione molto chiara anche rispetto alla Convenzione di Istanbul, chiedendo che venga pienamente applicata, in quanto tappa fondamentale nella storia del movimento delle donne, ed implementata con azioni concrete che ne rispettino lo spirito e realizzino le direttive.

L'Italia ha ratificato il trattato europeo da un anno impegnandosi a colmare le lacune che ancora esistono nel nostro Paese, carente di azioni efficaci nel riconoscimento del fenomeno della violenza, nella raccolta e nell'analisi dei dati, nel sostegno alle donne e nella prevenzione.

Dal 1° Agosto l'Italia, firmando la Convenzione, dovrà infatti adeguarsi al sistema di interventi previsto, a partire dal sostegno ai Centri antiviolenza.



La tua
Campania
cresce in
Europa



Nella scheda che segue vengono descritti vengono focalizzati gli elementi chiave del modello organizzativo previsto per l'attuazione delle procedure di accoglienza dal Manuale WAVE e dalle Linee guida D.i.R.e nonché una rappresentazione grafica dei processi.

PROCEDURA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La procedura descritta in questa scheda tecnica è dedicata ai servizi previsti dall'iter di accoglienza per le donne vittime di violenza.

L'accesso ai servizi avviene mediante le "Porte di ascolto formali e informali". Attraverso il primo colloquio con un'operatrice in un luogo dedicato, sarà erogata un'assistenza sanitaria immediata, ove necessario e, altresì, effettuato il censimento delle esigenze contestualmente alla fase di orientamento.

Allorquando la donna decidesse di seguire il percorso previsto dalla procedura di accoglienza, le verrà garantito un sostegno definito sulla base delle proprie esigenze e che si configura rispetto a tre percorsi fondamentali:

- sostegno e formulazione del **progetto di cambiamento**;
- sostegno e formulazione del **progetto di eventuale allontanamento** dal persecutore (sia in emergenza che non). Nel caso in cui bisognasse agire in emergenza, verrà eseguito l'accompagnamento della vittima in un luogo protetto. In caso contrario verrà sviluppato assieme alla donna un percorso che punti alla riacquisizione della propria autonomia;
- attivazione di procedure che permettano il contatto con i **servizi per la formazione e per il lavoro**.

Nell'ambito di questa procedura è previsto che la donna possa usufruire dei seguenti servizi:


- definizione di un piano di counseling specialistico (partecipazione a gruppi di auto-aiuto e di autodifesa);
- definizione di un piano per la sicurezza della vittima (supporto nell'attivazione del contatto con le forze dell'ordine, tribunale ed altre istituzioni);
- offerta di un sostegno legale, economico, e per la ricerca di una casa e di un lavoro (supporto nell'ottenimento di sussidi o aiuti economici, fornitura di alimenti e assegni familiari);
- offerta di assistenza sanitaria;
- offerta dei servizi per l'infanzia, che comprendono l'assistenza sanitaria, alla salute mentale e psicologica.

Condizioni per la terminazione del processo:

- Reddito sicuro e continuativo
- Casa sicura e protetta
- Sistemazione per i/le bambini/e
- Accordi per ulteriori colloqui di sostegno

Metodi di accesso alla procedura di accoglienza:

- Iniziativa diretta
- Case di rifugio/Case di accoglienza
- Ospedali/Strutture sanitarie
- Forze dell'ordine
- Scuole e servizi educativi
- Associazioni
- Parrocchia
- Altro





La tua
Campania
cresce in
Europa



4.5. PROCEDURA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE: PRIS INTEGRATO CON IL SERVIZIO SPERIMENTALE 1522

In esecuzione della Determinazione dirigenziale P.G. n. 303147/2013 il Comune di Bologna ha di recente stipulato con il Consorzio Indaco Società Cooperativa Sociale un contratto per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività relative alla gestione del **Pronto Intervento Sociale sovraterritoriale (PrIS) integrato con il servizio sperimentale "1522"**.

Il PrIS è un servizio previsto dalla Legge nazionale n. 328/00 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale.

La Regione Emilia Romagna, con L.R. n.2/2003 lo ha previsto nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In particolare la legge stabilisce che il PrIS debba intervenire nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa. Interviene altresì nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessiti di protezione immediata, solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro (ex art.403 c.c.).

Il PrIS attiva le prestazioni che debbono essere erogate in termini immediati per tutto l'arco delle 24 ore per quanto riguarda il territorio del Comune di Bologna.

Per i distretti del territorio provinciale aderenti al progetto sovraterritoriale, si attiva al di fuori del normale orario di funzionamento dei Servizi Sociali Territoriali, e risponde ai bisogni di natura sociale per i quali la tempestività della risposta risulta imprescindibile a garantirne l'efficacia.

Il Contratto sopra richiamato prevede l'integrazione del PrIS con le attività del progetto *INRETE*⁶ e con il servizio sperimentale "1522", allo scopo di:

- a. fornire risposte a persone che vivono situazioni di emergenza sociale indifferibile segnalati da FF.OO o servizi ospedalieri od altri servizi che si trovino ad intercettarli nell'ambito della loro attività, tramite gli operatori del PrIS, (operatori di call center o assistente sociale reperibile), preposti a valutare la necessità di un primo intervento di accoglienza o di sollievo preliminari alla attivazione di un percorso socio-assistenziale e socio-educativo;
- b. garantire una risposta immediata ed appropriata agli operatori dei servizi di emergenza territoriale (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Pronto soccorso ospedalieri e servizi di prossimità) predisponendo risposte immediate ai bisogni delle persone che vivono situazioni di emergenza sociale indifferibile;
- c. garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento nell'arco delle 24 ore per garantire invii appropriati ai SST o ai servizi sociali specialistici;
- d. attivare progetti d'intervento individualizzati a breve termine per la soluzione dell'emergenza predisponendo nel contempo l'invio ai SST competenti.

Di seguito si riportano gli elementi salienti della procedura ed il relativo diagramma di flusso.

⁶ Con DGR n. 217/2012 del 16/10/2012 la Regione Emilia Romagna ha approvato la realizzazione delle attività previste dal progetto INRETE "Istituzioni e Associazioni in rete contro la violenza" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ammesso al finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e l'adesione e la partecipazione del Comune di Bologna, in qualità di capofila, alla Associazione Temporanea di Scopo, appositamente costituita per l'espletamento delle attività progettuali e la regolamentazione dei compiti e obbligazioni assunte reciprocamente.



La tua
Campania
cresce in
Europa



PROCEDURA PRIS INTEGRATO CON IL SERVIZIO SPERIMENTALE 1522

La procedura descritta in questa scheda tecnica è dedicata ai servizi offerti dal Pronto Intervento Sociale dedicato alle F.F.O.O. , Polizia Municipale, Ospedali e Servizi Territoriali per la segnalazione di casi di violenza.

La prima attività svolta dalla centrale operativa è la valutazione dell'intervento in base alla quale si attiveranno le procedure idonee al tipo di caso riscontrato:

- Intervento dedicato ai minori;
- Intervento dedicato alle famiglie con minori;
- Intervento dedicato ad adulti, disabili o anziani.

A. Intervento dedicato ai minori

Nel caso in cui la vittima per la quale è richiesta l'assistenza del PrIS fosse un minore, si provvederà all'attivazione dell'assistenza sociale e successivamente alla redazione dell'istruttoria tecnica qualificata. Infine ove necessario, si adotterà un provvedimento d'urgenza al fine di collocare il minore in un luogo protetto.

B. Intervento dedicato alle famiglie con minori

In questo caso, prima dell'attivazione dell'assistenza sociale, verrà effettuata una verifica della sussistenza delle condizioni di necessità dell'intervento.


Successivamente verrà redatta l'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, si provvederà alla collocazione del nucleo familiare. E' bene ricordare che la presa in carico resta affidata al PrIS fino all'individuazione del servizio sociale competente.

C. Intervento dedicato ad adulti, disabili e anziani

Anche l'intervento dedicato a persone adulte, disabili o anziani prevede una prima verifica della necessità di intervento. Allorquando il bisogno risultasse non differibile, si provvederà all'attivazione di un assistente sociale e verrà, quindi, redatta successivamente un'istruttoria tecnica qualificata. In caso contrario, solo in seguito verranno attivati i servizi sociali di competenza.

Per qualunque tipo di intervento è prevista la trasmissione degli atti al PrIS; A conclusione dei processi appena descritti, si provvederà ad individuare e ad affidare i soggetti ai Servizi Sociali Territoriali competenti.

Procedura PrIS integrato con il servizio sperimentale 1522





La tua
Campania
cresce in
Europa



4.6. PROCEDURA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLE SCUOLE: LINEE GUIDA PER INSEGNANTI E OPERATORI SCOLASTICI

Il ruolo delle scuole nell'attività di contrasto alla violenza sulle donne riguarda principalmente la prevenzione. Il compito degli istituti di formazione è quello di garantire l'educazione all'identità e alla differenza di genere, anche attraverso attività extracurricolari e seminariali.

D'altro canto gli insegnanti e gli operatori scolastici hanno la possibilità, nonché il dovere, di garantire l'emersione dei fenomeni di violenza, la cosiddetta attività di prevenzione secondaria, attraverso il riconoscimento tempestivo dei segnali che rappresentano la manifestazione della violenza subita.

Tali indicatori di disagio possono essere di diversa natura: disturbi fisici, frequente stanchezza, assenze non sufficientemente motivate, costante preoccupazione circa la sicurezza dei propri cari, tristezza e allontanamento dai compagni di scuola, bassa autostima.

Nel 2010 il Comune di Napoli, nell'ottica di fornire agli insegnanti un valido strumento di supporto per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere all'interno delle scuole, ha predisposto, con il contributo dei diversi rappresentanti della "Rete Antiviolenza", le *Linee guida per insegnanti ed operatori scolastici*.

Le Linee guida offrono un quadro dettagliato sulle principali forme di violenza sulle donne - sessuale, fisica, psicologica, economica e sugli effetti lesivi a breve, medio e lungo termine sulla salute delle donne e dei figli. Esplicano il ruolo preventivo della scuola rispetto alla violenza di genere. Identificano i segnali di disagio rilevabili nel contesto scolastico e le azioni da intraprendere. Richiamano il quadro giuridico-normativo esplicitando, in relazione alle varie forme di violenza, le diverse ipotesi di reato perseguibili d'ufficio o a querela di parte. Segnalano le procedure attivate dalle Forze dell'Ordine e dai Centri Antiviolenza.

E sebbene sia auspicabile una rilettura ed attualizzazione dei contenuti del documento alla luce della nuova normativa in materia di atti persecutori (c.d. Legge sul Femminicidio) le Linee guida rappresentano un utile riferimento per la divulgazione, all'interno delle scuole, delle procedure e delle modalità operative adottate dai diversi operatori nel trattamento degli episodi della violenza di genere.

Di seguito si rende disponibile una breve descrizione della procedura sopra richiamata con la relativa rappresentazione grafica.



La tua
Campania
cresce in
Europa



PROCEDURA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE NELLE SCUOLE

Le Linee guida identificano, alla luce delle diverse situazioni le azioni che gli operatori scolastici devono intraprendere.


Nel caso in cui la **violenza non sia dichiarata**, e tuttavia **persistano sintomi e comportamenti di disadattamento anche gravi** (tentativi autolesionistici, isolamento sistematico, chiusura, distacco emotivo dal contesto, ecc. ecc.) gli operatori possono convocare i genitori, e qualora non ritengano soddisfacente il colloquio, possono richiedere un'osservazione del/la minore ai centri psicologici specializzati della Asl.

In caso di crisi **emotivo - psichiche** (pianto irrefrenabile, tremore, paura) si è tenuti ad accompagnare il/la minore al Pronto Soccorso, richiedendo l'osservazione psicologica di emergenza.

Anche nel caso in cui l'insegnante/operatore venga a conoscenza di presunti abusi non direttamente, bensì attraverso **notizie circolanti**, è tenuto a fare una segnalazione alla Dirigenza scolastica e alla Polizia, Ufficio Minori, per ulteriori accertamenti sui fatti.

La **denuncia** da parte di operatori del pubblico servizio è obbligatoria solo nelle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, anche quando non sia stata individuata la persona a cui il reato è attribuito. Invece non sussiste obbligatorietà di denuncia quando si tratta di ipotesi di reato perseguibili a querela di parte. Laddove dovessero mancare gli estremi per la denuncia, ovvero precisi indizi di reato, ma dovessero essere accertati degli indicatori di disagio, e si dovesse ritenere una condizione di rischio per il/la minore, sarebbe opportuna la segnalazione ai servizi sociali, oppure alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Procedura per il contrasto alla violenza sulle donne nelle scuole





La tua
Campania
cresce in
Europa



5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le procedure operative descritte nel presente Manuale nascono dagli orientamenti e dalle prescrizioni fissate sul piano nazionale ed internazionale per la gestione del fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Resta, tuttavia, da comprendere se, quanto e come queste procedure vengano recepite sul piano territoriale dagli attori che, a vario titolo, intervengono a supporto delle donne vittime di violenza.

Per tale ragione appare fondamentale condividere le suddette procedure all'interno di specifici **focus group** che coinvolgano gli operatori pubblici e privati della **Rete interistituzionale Antiviolenza**, nell'ottica di favorire il coordinamento delle rispettive competenze coinvolte nei processi di prevenzione, sostegno, e supporto alle vittime; razionalizzare l'integrazione delle specificità che caratterizzano il percorso di sostegno all'uscita della violenza; raccogliere elementi per la definizione di una comune strategia di intervento sulla violenza contro le donne.



La tua
Campania
cresce in
Europa



6. APPENDICE

LEGENDA DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



Inizio del processo:
identifica l'attività che
avvia la procedura



Rimando ad altro processo:
stabilisce un collegamento con
un'altra procedura



Mutua esclusività: pone la possibilità di
scelta rispetto ad attività che si escludono
a vicenda